



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°. 93 del 27/11/2017

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 75 DEL 10/12/2010 E MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 37 DEL 29/04/2017.

L'anno 2017 il giorno 27 del mese di novembre alle ore 17:45 presso Castello "De Falconibus", a seguito di avvisi convocati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria – 1^a convocazione, seduta Pubblica Convocata dal presidente, il Consiglio comunale sotto la presidenza del SIG. FRANCESCO MARRA e con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa MARCELLA CALIA. A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti in aula n. 15 consiglieri comunali ed assenti n. 2.

In conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:

N.O.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	AVV. GIUSEPPE ECCLESIA	X	
2	SERGIO ANNESE	X	
3	DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI	X	
4	ING. FRANCESCO LUPOLI		X
5	DOTT. LUIGI LATERZA	X	
6	ALESSANDRA D'ALFONSO	X	
7	FRANCESCO SIG. MARRA	X	
8	MARIKA MANDORINO	X	
9	ROSA TAGLIENTE	X	
10	GIOVANNI SMIRAGLIA	X	
11	AVV. GABRIELLA LANZA	X	
12	ANTONELLA LIPPOLIS	X	
13	EMILIANO D'AMATO		X
14	DOTT. PIETRO BORRACCINO		X
15	DOTT.SSA MARIA CRISTINA TOMAI PITINCA		X
16	ANGELO DI LENA	X	
17	ANNA GIOVANNA SALAMIDA		X

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data: 21/11/2017

Responsabile del Servizio
DOTT. STEFANO LANZA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere:

Data:

Responsabile del Servizio Finanziario

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 149 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) il quale introduce i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, ed in particolare il comma 2 che stabilisce il principio di autonomia finanziaria ed il comma 4 che definisce le entrate dei Comuni e delle Province;

VISTI gli articoli n. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e n. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, nonché le successive modifiche ed integrazioni di cui alla L. 23.12.1999, n. 488, alla L. 23.12.2000, n. 388, ed alla L. 28.12.2001, n. 448, concernenti la potestà regolamentare delle Province e dei Comuni in materia di entrate di rispettiva competenza;

PRESO ATTO dei principi contenuti nella Legge 27.07.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

RICHIAMATE le varie disposizioni in materia fiscale e tributaria previste nel D.L. 04.07.2006, n. 223 (Decreto Bersani), come convertito dalla Legge 04.08.2006, n. 248, che interessano anche gli Enti Locali;

RICHIAMATO il regolamento generale delle entrate approvato con delibera di C.C. n. 75 del 10/12/2010 e modificato con delibera di C.C. N. 37 del 29/04/2017;

RITENUTO opportuno modificare il suddetto regolamento relativamente all'art. 19 il quale recita:

Art. 19 - Sospensione o rateizzazione del pagamento

Con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali.

Il funzionario responsabile dell'entrata, su richiesta del debitore/contribuente, può concedere, nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento dell'importo e/o tributo dovuto, sanzioni ed interessi, fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Si definisce situazione di difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

Di conseguenza si considerano cause soggettive:

Lo stato di salute proprio o dei propri familiari – ovvero qualunque altra condizione che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;

Qualunque altra condizione economica sfavorevole che non consenta l'assolvimento del debito tributario. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:

Per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti la presentazione della domanda;

Per le società di capitali, all'anno precedente la presentazione della domanda;

Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali

*Anziano/a con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo;
Disoccupato/a iscritto/a al collocamento;
Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;
Inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente;
Disabile con lo stato di handicap accertato e invalido civile con percentuale non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
Soggetto in stato di detenzione presso l'istituto di pena;
Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall'Ente e/o associazione competente;
Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.
Nel caso di Società ed Enti Con personalità giuridica:
Società o Enti in momentanea difficoltà economica.*

ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO E PIANO DI RATEAZIONE

*La domanda di rateazione per ottenere il piano di rateazione ordinario deve essere presentata all'Ufficio di competenza dell'Ente e dovrà contenere:
l'indicazione espressa della richiesta di rateazione;
gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito;
la motivazione per la quale si chiede la rateazione del debito;
Le istanze di rateazione dovranno essere corredate della documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.
A dimostrazione deve essere allegata la seguente documentazione:
Nel caso di persona fisica o ditta individuale
Certificato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente)
Certificato di mobilità/cassa integrazione;
Certificato di disoccupazione;
Ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata;
Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica
Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo;*

- a. Visura camerale aggiornata;*
- b. Saldo riferito al 31 dicembre dell'anno precedente dei conto correnti o libretti e titoli;*
- c. Giacenza media riferita al 31 dicembre dell'anno precedente pr libretti, conto correnti e titoli;*
- d. Altro*

PROCEDIMENTO PIANO DI RATEAZIONE

Per gli avvisi di accertamento e di liquidazione del tributo possono essere concesse, con provvedimento motivato del responsabile del servizio competente ed a specifica domanda dell'interessato, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, alle condizioni e nei limiti seguenti, fatte salve le discipline delle specifiche leggi e dei regolamenti locali:

- a. inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o ad annualità*

notificate ed inviate;

- b. l'importo da rateizzare deve essere superiore a Euro 300,00;***
- c. l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 150,00;*
- d. il mancato pagamento di due rate consecutive, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione;*
- e. applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dall'art.15 del presente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.*

Per gli importi oggetto di avviso di accertamento il responsabile dell'entrata concede la dilazione di pagamento tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

a) le rate scadono l'ultimo giorno del mese;

b) il numero massimo di rate mensili concedibili viene graduato in base all'importo complessivo del debito secondo quanto di seguito indicato:

<i>Ammontare Del Debito</i>	<i>Numero massimo di rate mensili</i>
<i>Per debiti fino al € 300,00</i>	<i>Unica soluzione</i>
<i>Per debiti compresi da € 301,00 ad € 1.500,00</i>	<i>10 rate</i>
<i>Per debiti compresi da € 1.501,00 ad € 5.000,00</i>	<i>18 rate</i>
<i>Per debiti compresi da € 5.001,00 ad € 25.000,00</i>	<i>30 rate</i>
<i>Per debiti oltre € 25.001,00</i>	<i>72 rate</i>

c) qualora l'importo rateizzato sia superiore a € 5.000,00 la concessione della rateizzazione o della dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria rilasciata da compagnia primaria o di gradimento del Comune ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs n. 385/1993, che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi, e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell' ultima rata e contenente tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione. E' facoltà del Comune richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori in considerazione della specifica situazione del contribuente.

In caso di decadenza dal beneficio, l'importo non può essere più rateizzato.

In caso di affidamento della riscossione volontaria e/o coattiva a soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997 gli stessi dovranno, se non diversamente previsto dalla legge, nella concessione della rateizzazione delle somme dovute, applicare le norme contenute nel presente articolo.

Qualora sia iniziata la procedura di riscossione coattiva secondo le procedure previste dall' art. 34 eventuali rateizzazioni o dilazioni possono essere concesse alle condizioni indicate nei precedenti commi e gli interessi di rateizzazione o dilazione, sono calcolati in ogni caso nella misura prevista dall'art.15 del presente regolamento, e decorrono dalla data di scadenza del pagamento delle somme dovute.

Restano a carico del contribuente tutte le spese di riscossione e le spese per le procedure esecutive/cautelari eventualmente avviate.

Ritenuto opportuno modificare il suddetto regolamento sulla base del seguente testo:

“Art. 19 - Sospensione o rateizzazione del pagamento

Con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali.

Il funzionario responsabile dell'entrata, su richiesta del debitore/contribuente, può concedere, nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento dell'importo e/o tributo dovuto, sanzioni ed interessi, fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Si definisce situazione di difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

Di conseguenza si considerano cause soggettive:

Lo stato di salute proprio o dei propri familiari – ovvero qualunque altra condizione che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;

Qualunque altra condizione economica sfavorevole che non consenta l'assolvimento del debito tributario. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:

Per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti la presentazione della domanda;

Per le società di capitali, all'anno precedente la presentazione della domanda;

Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali

Anziano/a con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo;

Disoccupato/a iscritto/a al collocamento;

Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;

Inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente;

Disabile con lo stato di handicap accertato e invalido civile con percentuale non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);

Soggetto in cura presso comunità terapeutica;

Soggetto in stato di detenzione presso l'istituto di pena;

Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall'Ente e/o associazione competente;

Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

Nel caso di Società ed Enti Con personalità giuridica:

Società o Enti in momentanea difficoltà economica.

ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO E PIANO DI RATEAZIONE

La domanda di rateazione per ottenere il piano di rateazione ordinario deve essere

presentata all'Ufficio di competenza dell'Ente e dovrà contenere:

l'indicazione espressa della richiesta di rateazione;

gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito;

la motivazione per la quale si chiede la rateazione del debito;

Le istanze di rateazione dovranno essere corredate della documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.

A dimostrazione deve essere allegata la seguente documentazione:

Nel caso di persona fisica o ditta individuale

Certificato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente)

Certificato di mobilità/cassa integrazione;

Certificato di disoccupazione;

Ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata;

Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica

Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo;

a. Visura camerale aggiornata;

b. Saldo riferito al 31 dicembre dell'anno precedente dei conto correnti o libretti e titoli;

c. Giacenza media riferita al 31 dicembre dell'anno precedente pr libretti, conto correnti e titoli;

d. Altro

PROCEDIMENTO PIANO DI RATEAZIONE

Per gli avvisi di accertamento e di liquidazione del tributo possono essere concesse, con provvedimento motivato del responsabile del servizio competente ed a specifica domanda dell'interessato, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, alle condizioni e nei limiti seguenti, fatte salve le discipline delle specifiche leggi e dei regolamenti locali:

a. inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o ad annualità notificate ed inviate;

b. l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 100,00;

c. in caso di mancato pagamento di due rate consecutive, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione;

d. applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dall'art.15 del presente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.

Per gli importi oggetto di avviso di accertamento il responsabile dell'entrata concede la dilazione di pagamento tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

a) le rate scadono l'ultimo giorno del mese;

b) il numero massimo di rate mensili concedibili viene graduato in base all'importo complessivo del debito secondo quanto di seguito indicato:

- per importi fino a € 25.000,00 numero massimo di rate 48

- per importi superiore a € 25.001,00 numero massimo rate 72

In caso di decadenza dal beneficio, l'importo non può essere più rateizzato.

In caso di affidamento della riscossione volontaria e/o coattiva a soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997 gli stessi dovranno, se non diversamente previsto dalla legge, nella concessione della rateizzazione delle somme dovute, applicare le norme contenute nel presente articolo.

Qualora sia iniziata la procedura di riscossione coattiva secondo le procedure previste dall' art. 34 eventuali rateizzazioni o dilazioni possono essere concesse alle condizioni indicate nei precedenti commi e gli interessi di rateizzazione o dilazione, sono calcolati in ogni caso nella misura prevista dall'art.15 del presente regolamento, e decorrono dalla data di scadenza del pagamento delle somme dovute.

Restano a carico del contribuente tutte le spese di riscossione e le spese per le procedure esecutive/cautelari eventualmente avviate.

PRESO ATTO del 2° comma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che sancisce che i regolamenti comunali vanno approvati con deliberazione non oltre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

RAVVISATO il successivo comma 8 dell'art. 27 della L. 28.12.2001, n. 448 – che sostituisce il comma 16, articolo 53, della L. 23.12.2000, n. 388 - secondo cui i regolamenti relativi alle entrate comunali vanno adottati con deliberazione entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio e, anche se approvati all'inizio dell'esercizio ma entro il suddetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 30/12/2016 (ovvero l'art. 5 del D. L.244) il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 è stato differito al 31/03/2017;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del _____ ;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000, acclarato al protocollo dell'Ente al n. 23021 del 24/11/201 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D. Lgs 267/2000;

SENTITI gli interventi succedutisi sull'argomento di cui all'allegato resoconto di seduta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

All'unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

D E L I B E R A

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di modificare il “Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate come di seguito indicato:

Modifica all’art. 19 - Sospensione o rateizzazione del pagamento

Con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali.

Il funzionario responsabile dell'entrata, su richiesta del debitore/contribuente, può concedere, nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento dell'importo e/o tributo dovuto, sanzioni ed interessi, fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Si definisce situazione di difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

Di conseguenza si considerano cause soggettive:

Lo stato di salute proprio o dei propri familiari – ovvero qualunque altra condizione che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;

Qualunque altra condizione economica sfavorevole che non consenta l’assolvimento del debito tributario. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:

Per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti la presentazione della domanda;

Per le società di capitali, all’anno precedente la presentazione della domanda;

Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali

Anziano/a con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo;

Disoccupato/a iscritto/a al collocamento;

Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;

Inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l’indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell’anno precedente;

Disabile con lo stato di handicap accertato e invalido civile con percentuale non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);

Soggetto in cura presso comunità terapeutica;

Soggetto in stato di detenzione presso l’istituto di pena;

Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall’Ente e/o associazione competente;

Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

Nel caso di Società ed Enti Con personalità giuridica:

Società o Enti in momentanea difficoltà economica.

ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO E PIANO DI RATEAZIONE

La domanda di rateazione per ottenere il piano di rateazione ordinario deve essere presentata all’Ufficio di competenza dell’Ente e dovrà contenere:

*l'indicazione espressa della richiesta di rateazione;
gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito;
la motivazione per la quale si chiede la rateazione del debito;
Le istanze di rateazione dovranno essere corredate della documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.*

A dimostrazione deve essere allegata la seguente documentazione:

Nel caso di persona fisica o ditta individuale

Certificato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente)

Certificato di mobilità/cassa integrazione;

Certificato di disoccupazione;

Ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata;

Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica

Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo;

e. Visura camerale aggiornata;

f. Saldo riferito al 31 dicembre dell'anno precedente dei conto correnti o libretti e titoli;

g. Giacenza media riferita al 31 dicembre dell'anno precedente pr libretti, conto correnti e titoli;

h. Altro

PROCEDIMENTO PIANO DI RATEAZIONE

Per gli avvisi di accertamento e di liquidazione del tributo possono essere concesse, con provvedimento motivato del responsabile del servizio competente ed a specifica domanda dell'interessato, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, alle condizioni e nei limiti seguenti, fatte salve le discipline delle specifiche leggi e dei regolamenti locali:

e. inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o ad annualità notificate ed inviate;

f. l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 100,00;

g. in caso di mancato pagamento di due rate consecutive, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione;

h. applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dall'art.15 del presente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.

Per gli importi oggetto di avviso di accertamento il responsabile dell'entrata concede la dilazione di pagamento tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

a) le rate scadono l'ultimo giorno del mese;

b) il numero massimo di rate mensili concedibili viene graduato in base all'importo complessivo del debito secondo quanto di seguito indicato:

- per importi fino a € 25.000,00 numero massimo di rate 48

- per importi superiore a € 25.001,00 numero massimo rate 72

In caso di decadenza dal beneficio, l'importo non può essere più rateizzato.

In caso di affidamento della riscossione volontaria e/o coattiva a soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997 gli stessi dovranno, se non diversamente previsto dalla legge, nella concessione della rateizzazione delle somme dovute, applicare le norme contenute nel presente articolo.

Qualora sia iniziata la procedura di riscossione coattiva secondo le procedure previste dall' art. 34 eventuali rateizzazioni o dilazioni possono essere concesse alle condizioni indicate nei precedenti commi e gli interessi di rateizzazione o dilazione, sono calcolati in ogni caso nella misura prevista dall'art.15 del presente regolamento, e decorrono dalla data di scadenza del pagamento delle somme dovute.

Restano a carico del contribuente tutte le spese di riscossione e le spese per le procedure esecutive/cautelari eventualmente avviate.

Dare atto che, in forza del combinato disposto dell'art. 52, 2° comma, del D.Lgs. n. 446/1997, e del successivo art. 27, 8° comma, della L. N. 448/01 – modificante l'art. 53, 16° comma, della L. n. 388/00 -, dell'art. 151, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 30.11.2006, le presenti modifiche contenute nel Regolamento di cui al precedente punto 1) trovano applicazione a decorrere dalla data del 01.01.2017;

Di stabilire la trasmissione telematica del presente regolamento, ai sensi della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, al Portale del federalismo fiscale;

Dare atto che sul presente atto deliberativo il Responsabile del relativo servizio ha rilasciato il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs 267/2000;

Di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito:
n. 12 voti favorevoli su n. 12 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

I lavori terminano alle ore 20.21.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

f.to SIG. FRANCESCO MARRA

Il Segretario Generale

f.to DOTT.SSA MARCELLA CALIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio informatico di questo comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 15 giorni consecutivi (N. 1735 Pubblicazioni) (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Pulsano, li 04/12/2017

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo Libera

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, su attestazione del messo comunale, certifica che:

☐ La presente delibera è stata pubblicata il 04/12/2017 per rimanervi giorni 15 consecutivi

☐ È divenuta esecutiva il 27/11/2017

☐ perché dichiara immediatamente eseguibile

☐ per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, Li 04/12/2017

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo LIBERA

COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

Verbale nr. 31 del 22/11/2017	OGGETTO: Parere sulla proposta nr. 103 di deliberazione di Consiglio Comunale per l'approvazione delle modifiche al regolamento generale delle entrate approvato con delibera di C.C. n. 75 del 10/12/2010 e modificato con delibera di C.C. n. 37 del 29/04/2017
--	--

Il Revisore dei Conti dott. Antonio Benegiamo nominato con delibera nr. 31 del 30/05/2016,

Vista

- la richiesta pervenuta dal Responsabile del Servizio Finanziario, del 21/11/2017 prot. n. 22691, con la quale si chiede di esprimere il parere in merito alla proposta 103 di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto **"Modifiche al regolamento generale delle entrate approvato con delibera di C.C. n. 75 del 10/12/2010 e modificato con delibera di C.C. n. 37 del 29/04/2017"**;
- l'art. 239, primo comma, lettera b) punto 7 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), il quale stabilisce che l'Organo di revisione esprime il proprio parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali,

Esaminata

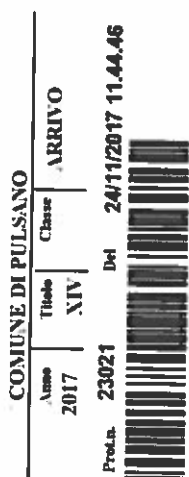
- la proposta di delibera di Consiglio Comunale summenzionata;

Richiamato

- il regolamento generale delle entrate approvato con delibera di C.C. n. 75 del 10/12/2010 così come modificato con delibera di C.C. n. 37 del 29/04/2017;

considerato

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione



delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

- Che la legge n. 212 del 27/07/2000 reca disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- che l'art. 149 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) ha introdotto i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali;
- che il D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito in L. 04/08/2006 n. 248 (cosiddetto Decreto Bersani) ha introdotto varie disposizioni in materia fiscale e tributaria che hanno interessato anche gli Enti Locali;

Preso atto

- che si ritiene opportuno modificare il regolamento generale delle entrate, relativamente al solo art. 19 semplificando l'istruttoria del procedimento ed il piano di rateazione;

Rilevato

- che le modifiche che si intendono apportare al regolamento generale delle entrate non contrastano con il quadro normativo vigente;

Visti

I pareri positivi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/2000 sulla presente proposta di delibera di Consiglio Comunale;

Esprime

ai sensi dell'art. 239, primo comma, lettera b) punto 7 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), il proprio **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione in oggetto inerente le modifiche al regolamento generale delle entrate approvato con delibera di C.C. n. 75 del 10/12/2010 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 37 del 29/04/2017.

Pulsano, 22/11/2017

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Antonio Benegiamo



COMMISSIONE CONSILIARE "FINANZE E TRIBUTI"

L'anno 2017 il giorno 27 del mese di novembre
convocazione nota 22672 regolarmente notificata agli
interessati si è unita la suddetta commissione. Alle
ore 16,30 sono presenti il cons. Boraceo e il Presidente
D'Amato. Alle ore 16,35 entra il cons. Venze.
Segue la lettura del segretario dell'ordine il sig.
A. Xipell. Alle ore 16,40 entra l'ass. addetta.

Si passa alla discussione dei punti dell'ord. g. e
decide di discutere insieme i primi 4 punti
che riguardano le spese e poi si vota
per singolo punto. Dopo la relazione di parte del
cons. Venze si passa alla votazione di singoli
argomenti:

per il punto 1) : FAVORISTI : 1 CONTRARI : 2 (D'AMATO - BORACEO)

per il punto 2) : FAVORISTI : 1 CONTRARI : 2 (" ")

per il punto 3) : FAVORISTI : 1 CONTRARI : 2 (" ")

per il punto 4) : FAVORISTI : 1 CONTRARI : 2 (" ")

Si passa al punto 5 "Ricarica unita debito emissione"

È stata votata : FAVORISTI : 1 CONTRARI : 2 (D'AMATO - BORACEO)

Si passa al 2 punto : "bilancio di bilancio al fine"

finanziario emissione

Relazione sul punto l'ass. addetta. Dopo alcuni

minuti dell'ass. addetta, alle ore 17,10 entra il cons.

Seminoglia. Il Presidente invita i presenti e vota

sul punto in questione.

FAVORISTI : 2 (LAURIA - SEMINOGLIA) CONTRARI : 2 (D'AMATO - BORACEO)

Si passa all'ultimo punto : "Riduzione regolamento
generale delle entrate ..."

Relazione sul put l'ossa d'atze. Dopo i lavori
della stessa s'è posse alla blazum del put:

FABREJOI: 14 (UNIV.ITA').

de rimessa termine alle ore 17.20

Il Presidente
En M

Il Segretario
J. J.

Il
Gabriele B. B.

Presidente MARRA

Ultimo punto all'ordine del giorno, n. 13: *"Modifica Regolamento Generale delle Entrate, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 75 del 10.12.2010 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29.04.2017"*.

La parola all'Assessore Laterza.

Assessore LATERZA

Si tratta di una modifica che si è resa necessaria e che riguarda essenzialmente l'Art. 19. Così come ben descritto dal corpo della delibera, l'Art. 19 viene variato per quel che riguarda il procedimento di piano di rateazione. In neretto avete avuto la possibilità di valutare ciò che cambia: essenzialmente cambia l'importo da rateizzare e che deve essere superiore a 300, che viene depennato, così come un po' la complessità del numero di rate in relazione a quello che è il debito del contribuente e viene del tutto depennata la necessità della fideiussione per debiti superiori a 5.000 euro.

Pertanto il tutto viene sostituito dall'ammontare di ogni rata mensile che non può essere inferiore a 100 euro e il numero massimo di rate mensili concedibili viene graduato in base all'importo complessivo del debito secondo quanto indicato per importi fino a 25.000 euro, massimo 48 rate, oltre 25.000 euro, massimo 72 rate.

È abbastanza evidente come il tutto è semplificato e soprattutto questo fa sì che i cittadini che avevano almeno ultimamente una impossibilità a contrarre assicurazioni, fideiussioni per quanto riguardava i debiti superiori a 5.000 euro, sono sollevati da questa incombenza e, quindi, possono accedere maggiormente e con maggiore facilità alla rateizzazione.

Grazie.

Presidente MARRA

Grazie, Assessore.

Interventi?

Consigliere Di Lena.

Consigliere DI LENA

Sulle modifiche al Regolamento Generale delle Entrate di questa sera, io sono non soddisfatto, di più, quindi mi congratulo con il dirigente dottor Lanza che è ritornato, quindi do anche il benvenuto ufficiale in Consiglio Comunale al dottor Lanza, perché è una battaglia questa che ho fatto anche quando fu presentato il Regolamento di Equitalia, Assessore. Quindi lì avevo suggerito di eliminare il pezzo, con un piccolo emendamento, della fideiussione, quindi adesso vedo che gli uffici hanno provveduto a fare la modifica all'articolo 19 per la fideiussione, per cercare di agevolare i cittadini che hanno difficoltà a pagare i tributi nel nostro Comune.

Quindi questo è un impegno dell'Amministrazione Comunale che ha combaciato con le mie segnalazioni fatte lo scorso anno, anzi alcuni mesi fa, perché in primavera è stato approvato il Regolamento a livello nazionale e i Comuni lo hanno dovuto adeguare.

Quindi sono contento per questo aiuto che hanno avuto i cittadini, così in questo clima di crisi economica cercare di aiutare i cittadini che stanno in difficoltà per pagare i

tributi è una cosa buona e giusta.
Quindi voto favorevole.

Presidente MARRA

Possiamo procedere con la votazione. Punto n. 13: "Modifica Regolamento Generale delle Entrate, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 10.12.2010 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29.04.2017".

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato all'unanimità avendo riportato n. 12 voti favorevoli su n. 12 Consiglieri presenti e votanti.

Presidente MARRA

Votiamo per l'immediata esecutività.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata all'unanimità avendo riportato n. 12 voti favorevoli su n. 12 Consiglieri presenti e votanti

Presidente MARRA

I punti all'ordine del giorno sono terminati, la seduta è tolta.
Buona serata a tutti.

I lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore 20:21.

